



COMUNE DI
S. GIORGIO DELLE PERTICHE



REGIONE DEL VENETO



**OPERE DI ESTENSIONE DELLA RETE
COMUNALE DI FOGNATURA PER
ACQUE NERE E REALIZZAZIONE
SOTTOPASSO CICLABILE LUNGO VIA
ANCONETTA - I STRALCIO**

PROGETTO ESECUTIVO

elab. **C.5** *Criteria di giustificazione delle offerte anomale*

Progettazione : Settore Ingegneria E.T.R.A. S.p.A.

Dott. Ing. Marco Bacchin

<i>ESEGUITO:</i> Geom. Fabio D'Agostino	<i>Data</i>	<i>cod. ATO</i>	<i>FILE</i>
<i>CONTROLLATO Capo Commessa:</i> Ing. Loris Pavanetto	Dicembre '08	22.1.F	354S00CESE05R0
<i>APPROVATO Resp. Progetto:</i> Ing. Marco Bacchin			



ETRA S.p.A. Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza)

Ufficio Tecnico di Cittadella: via del Telarolo 9, 35013

Internet: www.etraspa.it e-mail: info@etraspa.it

ETRA S.p.A. si riserva la proprietà del disegno, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi

**CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE
OFFERTE ANOMALE**

INDICE

Art. n. 1	PREMESSA.....	2
Art. n. 2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
Art. n. 3	DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE	5
3.1	Analisi dei prezzi	5
3.2	Documentazione allegata	5
3.3	Presentazione dell'analisi.....	6
3.4	Mano d'opera	6
3.5	Materiali a piè d'opera	7
3.6	Noleggi.....	7
3.7	Trasporti	8
3.8	Spese Generali.....	8
3.9	Utile di Impresa.....	8
Art. n. 4	SUBAPPALTI.....	8

**CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE
OFFERTE ANOMALE**

Art. n. 1 PREMESSA

La valutazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso elevata rispetto alla prestazione oggetto della gara, ha come obiettivo di assicurare, alla Stazione appaltante, la realizzazione dell'opera in appalto con le caratteristiche predeterminate nel progetto e nei tempi prefissati dalla stessa.

Etra S.P.A., inoltre, si prefigge l'obiettivo di non favorire le distorsioni che si possono ingenerare nel mondo del lavoro legato alle opere pubbliche.

Tenuto conto del predetto obiettivo, si può qualificare come "offerta anomala" quella che, pur soddisfacendo l'esigenza di aggiudicare l'appalto al prezzo più basso, secondo la normativa vigente, non è in grado di perseguire la preminente finalità di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento della prestazione contrattuale nei tempi prefissati da parte del soggetto aggiudicatario, con conseguenti danni all'interesse pubblico.

Art. n. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa cui si riferisce il presente documento è quella espressa dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che si riportano integralmente di seguito, nonché dall'art. 206 comma 1, dello stesso D.Lgs:

86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,

**CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE
OFFERTE ANOMALE**

il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse.

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se,

**CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE
OFFERTE ANOMALE**

consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

88. *Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.*

1. *La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.*

2. *All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.*

3. *La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.*

4. *Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.*

5. *Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.*

7. *La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.*

89. *Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi.*

1. *Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.*

2. *Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.*

3. *Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).*

**CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE
OFFERTE ANOMALE**

Art. n. 3 DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

In relazione alla necessità di effettuare la valutazione dell'anomalia in contraddittorio con l'appaltatore, Etra S.p.A. intende, in applicazione della legge, sottoporre a giudizio di congruità le offerte pari o superiore alla soglia di anomalia determinate ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 a s.m. e i. Le imprese offerenti un ribasso superiore alla soglia come sopra determinata saranno pertanto chiamate a presentare l'analisi delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto.

Tale obbligo è in capo all'impresa che partecipa alla gara sin dalla presentazione dell'offerta.

Tale metodo consente di procedere alla valutazione in contraddittorio delle offerte anomale con celerità, trasparenza ed efficienza, potendo, Etra S.p.A. contare su uno strumento di valutazione omogeneo che determina uniformità di condizioni fra i concorrenti.

3.1 Analisi dei prezzi

L'impresa deve sviluppare l'analisi per tutte le voci di prezzo previste nell'elenco prezzi di progetto.

Saranno escluse le imprese offerenti che non presenteranno tutte le analisi prezzi delle voci indicate nell'elenco prezzi di progetto, mentre potranno essere escluse, a seguito dell'eventuale procedura di valutazione delle offerte anomale, le imprese offerenti che non abbiano corredato le analisi dei prezzi della documentazione di supporto agli elementi di costo evidenziati nelle analisi stesse.

Al fine di fornire le “giustificazioni” delle voci di prezzo, l'impresa offerente deve utilizzare e compilare, esclusivamente, il “modello guida per l'analisi prezzi”, riportato nell'allegato A del presente elaborato, dove sono indicati in dettaglio i singoli elementi di costo.

Sul retro del modello saranno indicati gli altri elementi di giustificazione sul prezzo, a titolo esemplificativo:

- economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- soluzioni tecniche adottate;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- le tabelle di determinazione del costo del lavoro (non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge);
- altri elementi che possono avere influenza nella determinazione del prezzo.

Il modello potrà essere replicato qualora il numero di materiali a piè d'opera, di noleggi e di trasporti abbiano più componenti rispetto a quanto previsto nell'allegato. In questo caso i fogli saranno numerati progressivamente.

3.2 Documentazione allegata

A completa giustificazione degli elementi di costo riportati nel “modello guida per l'analisi prezzi” le imprese offerenti potranno produrre idonea documentazione.

Tale documentazione potrà comunque essere presa in considerazione solamente se rispondente alle caratteristiche predeterminate da Etra S.p.A. e solo qualora dia dimostrazione di “economicità del

CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o delle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'impresa offerente".

Le analisi dei prezzi saranno supportate dalla documentazione ritenuta necessaria dall'impresa offerente al fine di comprovare che l'analisi del singolo prezzo, rispetti i criteri descritti nel presente documento. Le giustificazioni saranno costituite da un'offerta scritta di una ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l'offerta s'intende un'illustrazione dei dati documentabili che provano la possibilità di garantire i prezzi offerti dei singoli componenti dell'analisi.

A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto applicato all'impresa partecipante alla gara, prima della data di scadenza del bando.

Anche i listini di riferimento dovranno essere allegati all'offerta e dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

La documentazione che sarà allegata alle analisi a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita dai fax dei fornitori. I fax dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.

Ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera.

I prezzi indicati nell'offerta avranno validità per tutta la durata dei lavori.

Si chiarisce inoltre che i prezzi riportati nell'analisi potranno avere importo superiore a quello indicato sulle offerte dei fornitori, senza limitazioni.

Ogni offerta di fornitori (lettera o fax) per essere accettata dovrà riportare nell'oggetto il titolo del presente progetto.

Pertanto, come già detto, l'impresa offerente, mentre deve sempre compilare l'analisi prezzi per le voci di prezzo indicate da Etra S.p.A., a pena di esclusione dell'offerta, può decidere liberamente di allegare all'analisi la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Tale documentazione sarà valida, peraltro, solo quando presenti le caratteristiche che di seguito si elencano con riguardo ai singoli elementi di costo.

3.3 Presentazione dell'analisi

Ai fini di consentire ad Etra S.p.A. la valutazione dell'anomalia dell'offerta, l'impresa dovrà inserire nella busta contenente l'offerta economica il modello tipo riportato nell'allegato A, "Modello guida per l'analisi prezzi", per ciascun articolo facente parte dell'elenco prezzi.

Nel modello ogni prezzo deve essere scomposto in manodopera, materiali a pie d'opera, noleggi, trasporti, spese generali e utili.

3.4 Mano d'opera

Il costo orario della mano d'opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da giustificare non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle tabelle costo mano d'opera valide in Provincia di Padova per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione

CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

considerata nell'analisi (es. per le lavorazioni tipicamente edili il costo orario accertato dall'Ufficio del Genio Civile di Padova ; per le lavorazioni relative all'installazione di impianti il costo orario riportato dalle Tabelle pubblicate dalla C.C.I.A.A. di Padova o rese ufficiali dalle Organizzazioni di Categoria a livello nazionale o provinciale).

Ai fini della giustificazione del prezzo, l'incidenza della mano d'opera nella lavorazione considerata nell'analisi, espressa in termini di quantità oraria, verrà confrontata con quella considerata da Etra S.p.A. in sede di redazione del progetto e riportata nell'allegato B.

Saranno ammessi, senza necessità di specifica motivazione, scostamenti nella quantità oraria della mano d'opera che comportino una variazione del costo complessivo della mano d'opera nel limite massimo del 20% rispetto a quello stabilito nell'allegato B al presente documento.

Ciò in quanto tale limite del 20% riflette la potenziale economicità del procedimento di costruzione determinato dalla miglior organizzazione dei fattori produttivi.

Un minor impiego di mano d'opera che comporti una variazione del costo complessivo della mano d'opera stessa in misura superiore al predetto limite del 20% può essere riferito solo all'adozione di un procedimento di costruzione o di una soluzione tecnica diversi rispetto a quelli considerati da Etra S.p.A.

In tal caso l'impresa offerente dovrà accompagnare l'analisi con una relazione particolareggiata e specifica, che illustri le differenze esecutive ed evidenzi le economie conseguibili.

Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della mano d'opera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della mano d'opera stessa.

Si precisa che per "produttività eccezionali" s'intendono capacità lavorative personali, del singolo prestatore d'opera o della squadra, a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative.

3.5 Materiali a piè d'opera

Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all'elemento di costo rappresentato dalla fornitura dei materiali a piè d'opera, l'impresa offerente dovrà accompagnare l'analisi con documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell'offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato.

Per certezza legale dell'offerta o del contratto si intende l'esistenza di un'offerta sottoscritta con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera come illustrato al precedente punto 2.

Qualora l'impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare deve esibire documentazione idonea ad attestare l'esistenza di tale scorte.

3.6 Noleggi

Per noleggio di mezzo d'opera e/o attrezzatura si deve intendere:

- il "nolo a caldo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura comprensivo del costo dell'operatore;
- il "nolo a freddo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura noleggiata maggiorato dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego;

Nel caso l'impresa possieda il mezzo d'opera e/o attrezzatura va espresso il costo del mezzo d'opera e/o attrezzatura offerta, maggiorata dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego.

I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano d'opera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorra

CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

per il funzionamento delle macchine. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i mezzi d'opera siano sempre in buono stato di servizio.

Nel caso di utilizzo di mezzi d'opera e/o attrezzature noleggiati l'impresa offerente dovrà corredare l'analisi di prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell'offerta o del contratto per il nolo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima esposti per la fornitura di materiali a piè d'opera.

Se una lavorazione richiede il nolo di più mezzi, nell'analisi dovranno essere evidenziati i prezzi dei noli di tutti i mezzi.

3.7 Trasporti

Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d'opera.

I trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche per materiali inerti anche consultando eventualmente lo specifico elaborato distribuito dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Unità organizzativa tutela del suolo, ovvero la distanza del centro di riciclaggio. Dovrà inoltre essere comunicata la località dove sarà stoccato il materiale di risulta ed il relativo costo unitario presentando documentazione specifica.

3.8 Spese Generali

Tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi d'impresa generali correnti e fissi o non continuativi, è prefissata da Etra S.p.A. una soglia pari al **10%** da attribuire al loro ristoro, al di sotto della quale l'impresa offerente è tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato nei termini di cui al precedente punto 2.

Tale misura minima dell'incidenza delle spese generali è indicata quale indice dell'affidabilità dell'offerta e della sua idoneità a soddisfare l'interesse pubblico.

3.9 Utile di Impresa

Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa.

Viene prefissata da Etra S.p.A. una soglia di utile pari al **4%**, al di sotto della quale l'impresa offerente è tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato nei termini di cui al precedente punto 2, in considerazione della durata dei lavori.

Ciò al fine di evitare che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa per l'esecuzione di opere pubbliche, in quanto indice della non affidabilità dell'offerta.

Art. n. 4 SUBAPPALTI

In ogni caso Etra S.p.A. non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di prezzo le offerte da parte di imprese subappaltatrici candidate all'esecuzione della specifica opera o lavorazione.

Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ad essere sottratte al giudizio di anomalia. Il subappalto, infatti, introduce a sua volta un altro prezzo, che dovendo consentire un minimo di utile per il subappaltatore, è sicuramente più anomalo di quello presentato dalla ditta offerente e non può

***CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE
OFFERTE ANOMALE***

pertanto assumere la veste di giustificativo che integra l'ipotesi di economicità del procedimento di costruzione o condizione particolarmente favorevole per l'impresa offerente.

L'impresa offerente dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l'economicità del prezzo dell'opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto.

Le analisi prezzi di quelle lavorazioni che l'impresa offerente intende subappaltare dovranno evidenziare anche le spese generali e l'utile del subappaltatore. Sul modello individuato con l'allegato A saranno riportate prima le spese generali e l'utile del subappaltatore e poi le spese generali e l'utile dell'impresa offerente.

Allegati: ALLEGATO A: Modello guida per l'analisi prezzi

Modello guida per l'analisi prezzi

Pag. __ di pagg. __

Oggetto dell'appalto:

N. EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci	um

N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Inc % **
----	-----------------------	------	----------	--------	---------	-------------

1	Manopera:					
1.1	a. operaio specializzato *					
1.2	b. operaio qualificato *					
1.3	c. operaio comune *					
	Oppure					
1.1	Squadra tipo *					
2	Materiali a piè d'opera					
2.1	a. componente 1					
2.2	b. componente 2					
3	Noleggi					
3.1	a. componente 1					
3.1	b. componente 2					
4	Trasporti					
4.1	b. componente 1					
4.2	a. componente 2					
A	Sommano					100.0
5	Spese generali					
B	Sommano					
7	Utile Impresa					
C	Sommano					
8	Arrotondamento (+/-)					
	TOTALE					

* il numero di operai per ogni singola qualifica va indicato per ciascun tipo di lavorazione nel rispetto della squadra tipo prevista dal D.M. 11 dicembre 1978. Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a piè d'opera, ai noleggi ed ai trasporti.

** Indicare per ciascuna competente la relazione percentuale di incidenza sul totale

Altri elementi di giustificazione sul prezzo:

economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio

soluzioni tecniche adottate

condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi

originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti

eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato

Determinazione del costo del lavoro effettuata su:

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge

Eventuali allegati: